



COMUNE DI SANTO STEFANO ROERO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

4

OGGETTO: I.U.C. (Imposta Unica Comunale) - Componente IMU (Imposta Municipale Propria) - Approvazione aliquote 2016 - Provvedimenti.

L'anno **duemilasedici**, addì **ventinove**, del mese di **aprile**, alle ore **21:30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

Risultano presenti i seguenti:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
MAIOLO Renato	SINDACO	X	
COSTA Giuseppe	CONSIGLIERE	X	
COSTA Mauro	CONSIGLIERE	X	
CERRUTI Tiziana	VICE SINDACO	X	
NIZZA Silvano	CONSIGLIERE	X	
DELPERO Severino	CONSIGLIERE	X	
SARTI Graziella	CONSIGLIERE	X	
SIBONA Bruno	CONSIGLIERE	X	
COSTA Marco	CONSIGLIERE	X	
COSTA Stefania	CONSIGLIERE	X	
ROSSO Vittorino	CONSIGLIERE	X	
		Totale Presenti:	11
		Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **DI NAPOLI Dott.ssa Anna** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **MAIOLO Renato** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: I.U.C. (Imposta Unica Comunale) - Componente IMU (Imposta Municipale Propria) - Approvazione aliquote 2016 - Provvedimenti.

Il Sindaco riferisce:

Con l'art. 1, commi 639/671 della L. 27/12/2013 N. 147 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), articolata in tre diversi prelievi:

IMU (Imposta Municipale Propria), di natura patrimoniale

TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) destinata alla copertura dei servizi indivisibili erogati dai Comuni

TARI (Tassa Rifiuti), destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.

Con delibera C.C. N. 31 del 2/9/2014 veniva approvato il regolamento per la disciplina di ciascuna delle tre componenti del nuovo tributo, successivamente modificato (relativamente alla sola componente TARI) con delibere C.C. N. 44 del 31.12.2014 e N. 10 del 28.7.2015.

Con delibera C.C. n.33 del 2.9.2014 venivano deliberate per l'anno 2014 le aliquote IMU nella seguente misura:

- o **aliquota base 0,95 per cento;**
- o aliquota per l'abitazione principale APPARTENENTE ALLE SOLE CATEGORIE A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze **0,4 per cento;**
- o detrazione per l'abitazione principale (per le sole categorie A/1 A/8 A/9) **€ 200,00;**
- o aliquota ridotta allo **0,76 per cento** per l'unità immobiliare concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 1° grado, a condizione che gli stessi la occupino a titolo di abitazione principale e vi risiedano anagraficamente, e per le relative pertinenze;

- In assenza di nuova deliberazione, dette aliquote si intendevano confermate anche per l'anno 2015;

- Con la conversione in Legge del D.L. 102/2013 era stata abolita, a partire dal 1.1.2014, l'imposta IMU sui fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 13 comma 9/bis D.L. 21/2011), ossia i cosiddetti "BENI MERCE"

Con il comma 707 art. 1 della L. 197/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- o era stata definitivamente abolita l'imposta IMU su abitazione principale e pertinenze nonché sui fabbricati agricoli strumentali
- o era stato ridotto il moltiplicatore per il calcolo della base imponibile dei terreni agricoli, - posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli da 110 a 75.

Circa la tassazione IMU dei terreni agricoli meritano un breve cenno le varie norme succedutesi nel tempo:

Esenti fino all'anno 2013, ai sensi della circolare n. 9 del 14.6.1993; sono divenuti soggetti a IMU a partire dal 2014. Ai sensi del Decreto Interministeriale 28.11.2014, poiché il Comune era individuato nell'elenco predisposto dall'ISTAT fra quelli ubicati ad un'altitudine compresa fra i 281 e 300 metri, mantenevano l'esenzione solo i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, nonché quelli dagli stessi concessi in affitto a C.D. o I.A. iscritti anch'essi alla previdenza agricola.

Il termine per il versamento dell'imposta, in unica soluzione, era stato fissato al 16.12.2014, poi prorogato al 26.1.2015 dall'art. 1, comma 692, della Legge di Stabilità 2015.

Successivamente, per disposizione del D.L. 24.1.2015, poi convertito in L. 24.3.2015 N. 34, poiché il Comune risultava classificato nell'elenco ISTAT come NON MONTANO, tutti i terreni agricoli erano soggetti a IMU. Per il solo anno 2014 valevano le esenzioni già previste dal Decreto 28.11.2014.

Il termine per il versamento dell'IMU 2014 sui terreni agricoli in unica soluzione veniva spostato al 10.2.2015 e, successivamente, al 31.3.2015

Inoltre, essendo il Comune di Santo Stefano Roero incluso nell'elenco Allegato 0A alla L. 34/2015 di conversione del DL 4/2015, dall'imposta dovuta sui terreni agricoli posseduti e condotti da CD. e IA o da questi concessi in affitto a CD o IA iscritti alla previdenza agricola, si dovevano detrarre € 200,00.

Circa l'aliquota da applicare ai terreni agricoli, l'art. 1, comma 692, della Legge di Stabilità 2015 prevedeva che l'aliquota 2014 fosse quella base fissata dal Comune ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011. Pertanto, per il Comune di Santo Stefano Roero, l'aliquota base deliberata era dello 0,95%.

Successivamente, secondo quanto chiarito dalla risoluzione ministeriale n. 2/DF del 3.2.2015, l'aliquota base da applicarsi per l'anno 2014 era invece da intendersi lo 0,76%

Per l'anno 2015, applicando l'aliquota dello 0,95% e la detrazione di 200 € spettante ai soggetti sopra indicati, l'introito IMU sui terreni agricoli è risultato pari € 60.950,00.

La L. 28.12.2015 N. 208 (Legge di stabilità 2016) introduce importanti modifiche all'assetto dell'imposizione immobiliare.

Il comma 10 interviene sulla tassazione degli immobili abitativi concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare detti immobili all'abitazione principale (e quindi di farne oggetto di esenzione). Viene introdotta invece la riduzione del 50% della base imponibile degli immobili in comodato, a condizione che sussistano le seguenti condizioni:

il comodante deve risiedere nello stesso Comune

il comodante non deve possedere altri immobili abitativi in Italia, ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in cat. A1- A8 o A9

il comodato deve essere registrato

Con il comma 13 dell'art. 1 viene ripristinato, a decorrere dal 1.1.2016, il criterio contenuto nella circolare n. 9 del 14.6.1993, ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina. Viene inoltre estesa l'esenzione IMU ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli I.A.P. iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, nonché ai terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e usucapibile.

Il comma 14 art. 1 sancisce l'esclusione dalla TASI dell'abitazione principale, fatta eccezione per le abitazioni "di lusso" classificate nelle categorie catastali A1 – A/8 e A/9. In particolare, la lettera a), esclude dalla TASI gli immobili destinati ad abitazione principale non solo dal possessore, ma anche dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare.

I commi da 21 a 24 introducono il nuovo regime fiscale dei cosiddetti "imbullonati". Secondo le nuove disposizioni, a far data dal 1.1.2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare (censibili nelle categorie D ed E) è determinata tramite stima diretta, escludendo dalla stima i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

Per compensare ai Comuni il minor gettito IMU 2016 derivante dalla predetta disposizione viene stanziato un contributo che verrà ripartito secondo criteri contenuti nel D.M. da emanarsi dal MEF entro il 31.10.2016.

Il comma 53 integra il contenuto dell'art. 13 del D.L. 201/2001 con il comma 6/bis in cui si prevede la riduzione al 75% dell'imposta dovuta sugli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998.

Va osservato tuttavia che la norma della Legge di Stabilità 2016 di maggior rilievo per il bilanci degli Enti è contenuta nel comma 26 dell'art. 1.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santo Stefano Roero. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Viene infatti previsto per l'anno 2016, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, **il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli deliberati per l'anno 2015.**

Il comma 17 introduce modifiche al FSC in gran parte derivanti dal nuovo assetto delle entrate tributarie

Il Fondo viene incrementato in misura pari alla quantificazione delle esenzioni/agevolazioni IMU e TASI introdotte e precisamente:

- abolizione TASI abitazione principale
- esenzione TASI inquilini abitazioni principali
- esenzione totale IMU terreni agricoli nei Comuni elencati nella circolare 9/1993
- esenzione IMU terreni posseduti e condotti da CD e IAP negli altri Comuni
- riduzione del 50% delle base imponibile delle abitazioni concesse in comodato gratuito registrato
- riduzione 25% di IMU e TASI per immobili locati a canone concordato
- riduzione gettito IMU conseguente il nuovo regime fiscale degli "imbullonati"

La dotazione del FSC viene assicurata, a decorrere dal 2016, da una quota dell'IMU comunale ridotta rispetto agli esercizi finanziari precedenti, ora valutata intorno al **22%** del gettito standard.

Vengono formalizzate le scadenze entro cui deve essere emanato il DPCM sui criteri di formazione e riparto del FSC. In particolare, per l'anno 2016, è prevista la data del 30 aprile.

Ad oggi, secondo i dati pubblicati dal Ministero utili alla formazione del Bilancio di Previsione, l'ammontare del FSC per il Comune di Santo Stefano Roero è pari a **€ 190.081.**

Alla luce di tutto quanto premesso la Giunta Municipale, unitamente all'ufficio finanziario, ha esaminato ed analizzato lo schema di bilancio per l'esercizio 2016, le previsioni di spesa in esso contenute, le stime del gettito IMU 2016 predisposte dall'ufficio tributi mantenendo le aliquote già vigenti nel 2015 e tenuto conto delle esenzioni ed agevolazioni introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, nonché lo schema di calcolo del FSC pubblicato dal Ministero rilevando che:

- **l'incremento delle entrate IMU a seguito variazione della quota di alimentazione FSC è quantificato in € 22.367, pari alla differenza tra € 54.140 (38,23% del gettito stimato IMU 2014 da trattenere sul FSC 2015) ed € 31.773 (22,43% del gettito IMU 2014 stimato da trattenere per alimentare il FSC 2016);**
- **la quota del FSC derivante da ristoro minori introiti IMU e TASI (abolizione TASI abitazione principale; agevolazioni IMU e TASI locazioni – canone concordato e comodati; RISTORO tasi in caso di gettito riscosso < del gettito stimato TASI abit. princ. 1 per mille) è stimata in € 22.063,30.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco e concordando con le argomentazioni addotte;

Visto l'art. 53 , comma 16, della Legge 23.12.2000 N, 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 23006, N. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale dispone che le delibere di approvazione delle tariffe e delle aliquote tributarie, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2016, già prorogato al 31.3.2016, è stato ulteriormente prorogato al 30.4.2016, ai sensi dell'art. 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento per l'approvazione della IUC – componente IMU, come modificato in data odierna;

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49 e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. D), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del TUEL D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziario, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b. 7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Intervengono i seguenti consiglieri:

Costa Marco chiede che venga inserito nel prospetto relativo all'aliquota IMU da pubblicare, anche la normativa del 50% di riduzione per i contribuenti che stipulano un contratto d'affitto, come previsto nella legge di stabilità 2016.

Con la seguente votazione: n. 8 favorevoli, n. 3 astenuti (Costa Marco, Costa Stefania, Rosso Vittorino) e n. 0 contrari su n. 11 consiglieri presenti e n. 8 votanti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) Che per l'anno 2016 le aliquote e la detrazione per abitazione principale sono confermate nelle seguenti misure:

- **aliquota di base 0,95 per cento;**
- aliquota per abitazione principale APPARTENENTE ALLE SOLE CATEGORIE A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze 0,4 per cento;
- detrazione per abitazione principale (per le sole categorie A/1 A/8 A/9) **€ 200,00;**
- aliquota ridotta allo **0,76 per cento** per l'unità immobiliare concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 1° grado, a condizione che gli stessi la occupino a titolo di abitazione principale e vi risiedano anagraficamente, e per le relative pertinenze;

3) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2016.

4) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e delle note MEF prot. 5343/2012 del 6 aprile 2012 e prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014.

Successivamente con separata votazione: n. 8 favorevoli, n. 3 astenuti (Costa Marco, Costa Stefania, Rosso Vittorino) e n. 0 contrari su n. 11 consiglieri presenti e n. 8 votanti espressi per

alzata di mano dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000”

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: MAIOLO Renato

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI NAPOLI Dott.ssa Anna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Santo Stefano Roero, li 20/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI NAPOLI Dott.ssa Anna

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 20/05/2016 al 04/06/2016 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000*).

Santo Stefano Roero, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI NAPOLI Dott.ssa Anna

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Santo Stefano Roero, li 29-apr-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI NAPOLI Dott.ssa Anna

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Santo Stefano Roero, li 20/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI NAPOLI Dott.ssa Anna